

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1673

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORTI, PIETRO LONGO, REGGIANI, CUOJATI, RIZZI,
AMADEI, MASSARI, CIAMPAGLIA, COSTI, VIZZINI**

Presentata il 12 maggio 1980

Legge-quadro dell'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La profonda trasformazione che si è determinata nel settore dell'artigianato, sia sul piano produttivo che su quello socio-economico, rende necessaria una revisione ed una ridefinizione complessiva della normativa riguardante l'impresa artigiana. Lo stesso concetto giuridico di impresa artigiana va rivisto, inquadrandolo nel nuovo contesto sociale e nel ruolo che essa svolge nel sistema produttivo nazionale.

Il Governo, nel corso della VII Legislatura, aveva presentato un disegno di legge (n. 2581) per rispondere alla esigenza di definire con una legge-quadro la vasta tematica normativa del settore. Tale disegno di legge, unitamente ad altre proposte di legge di iniziativa parlamentare, è poi decaduto per l'anticipato scioglimento delle Camere.

La presente proposta di legge si richiama sostanzialmente al disegno di legge n. 2581 e tiene conto del dibattito svoltosi in seno alla categoria.

Come è noto la disciplina giuridica in atto per l'impresa artigiana deriva dalla

legge 25 luglio 1956, n. 860, che ne definiva il soggetto distinguendolo da quello della piccola impresa. La stessa legge ne articolava la struttura amministrativa sulla base di organi collegiali, commissioni provinciali e regionali e ne attribuiva la vigilanza al Ministero dell'industria, commercio ed artigianato.

L'introduzione dell'ordinamento regionale ha profondamente modificato le competenze legislative ed amministrative per effetto della legge 16 maggio 1970, n. 281, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, della legge 22 luglio 1975, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La presente proposta di legge nel suo articolato definisce il concetto di impresa artigiana dal punto di vista giuridico, ne determina le connotazioni qualitative e le dimensioni quantitative, indica i principi informativi e gli indirizzi in materia di organizzazione amministrativa del settore, che dovranno trovare attuazione nella legislazione regionale ai sensi dell'articolo 117 della nostra Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Principi generali).

In conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione della Repubblica e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, la regione emana norme legislative in materia di artigianato, che non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello delle altre regioni.

La regione non può introdurre alcun limite o restrizione all'esercizio, nell'ambito del proprio territorio, di attività artigiane da parte di cittadini italiani, ancorché provenienti da altre regioni, o di stranieri.

ART. 2.

(Definizione dell'imprenditore artigiano).

È imprenditore artigiano, chiunque:

a) eserciti un'attività professionale creatrice, organizzata direttamente con il lavoro proprio, manuale e non, e diretta alla produzione di beni e alla prestazione di servizi di natura artistica od usuale;

b) assuma gli oneri ed i rischi inerenti alla direzione ed alla gestione della impresa;

c) assuma la guida tecnica e la piena responsabilità dell'impresa;

d) sia in possesso, ove previsti da leggi dello Stato, di titoli o di diplomi o di altri requisiti personali e professionali, necessari per l'esercizio dell'impresa artigiana.

La qualifica professionale di imprenditore artigiano costituisce requisito soggettivo necessario per la iscrizione nell'Albo di cui all'articolo 8 della presente legge e per l'esercizio delle attività artigiane.

ART. 3.

(Maestro artigiano).

È istituita la qualifica nazionale di « Maestro artigiano » che, a domanda del-

l'interessato, viene conferita con proprio decreto, dal presidente della giunta regionale su conforme parere della commissione provinciale dell'artigianato, prevista dall'articolo 9 della presente legge, ai titolari e ai soci di imprese artigiane che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale e civile;
- c) anzianità professionale ed iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 8 della presente legge, per un periodo non inferiore a 12 anni;
- d) possesso di elevate e specifiche preparazioni, capacità e perizia tecniche e professionali, desumibili dalla esecuzione di saggi di lavoro;
- e) attitudine all'insegnamento, desumibile dall'aver avuto alle proprie dipendenze, per un periodo non inferiore a 4 anni, apprendisti artigiani.

Il maestro artigiano viene iscritto nell'apposito albo, istituito presso le commissioni provinciali per l'artigianato.

ART. 4.

(Definizione dell'impresa artigiana).

È considerata artigiana, a tutti gli effetti di legge, la impresa che:

a) ha per scopo la produzione di beni e la prestazione di servizi aventi natura artistica ed usuale, nonché le attività produttive di beni e di servizi connessi all'agricoltura e alle attività integrate di produzione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici, purché svolte con mezzi propri;

b) è organizzata con il prevalente lavoro, anche manuale, del titolare integrato dal lavoro, diretto e professionale, dei coniuge, dei parenti in linea retta entro terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché il rapporto instaurato tra il titolare ed i familiari non configuri un rapporto giuridico societario;

c) viene diretta e gestita dal titolare che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge e degli

altri requisiti personali e professionali eventualmente previsti da leggi dello Stato e che assuma la responsabilità dell'impresa nonché gli oneri ed i rischi ad essa inerenti.

È considerata artigiana, altresì, l'impresa costituita in forma di società cooperativa e di società lucrativa, a condizione che il lavoro sia preminente sul capitale e che la maggioranza dei soci partecipi al lavoro dell'impresa.

Non costituisce ostacolo al riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, l'impiego di personale dipendente nei limiti posti dall'articolo 5 della presente legge nonché l'impiego di macchinari e la utilizzazione di fonti di energia.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione del titolare o in apposita bottega, oppure in forma ambulante o di posteggio.

Non sono considerate artigiane:

1) le imprese esercenti le attività di cui all'articolo 19 comma primo, nn. 4, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

2) le imprese di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste;

3) le imprese agricole;

4) le imprese pescherecce;

5) le società per azioni;

6) le società a responsabilità limitata ed in accomandita.

La qualifica di impresa artigiana è comprovata dalla sua iscrizione nell'albo di cui all'articolo 8 della presente legge.

ART. 5.

(Dimensioni dell'impresa artigiana).

Fermo restando il concorso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, l'impresa artigiana conserva la propria qualifica qualora il suo titolare, nell'avvalersi dell'opera di personale dipendente, rispetti i seguenti limiti dimensionali:

a) un massimo di 25 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non su-

periore ad 8 se l'impresa non effettua lavorazione in serie;

b) un massimo di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5 se l'impresa effettua lavorazioni in serie e l'apporto manuale e personale degli addetti non sia inferiore al 35 per cento;

c) un massimo di 40 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 15 se l'impresa effettua lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;

d) un massimo di 7 se l'impresa presta servizio di trasporto, di merci o di persone.

Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali, stabiliti nel presente articolo, vengono computati i familiari del titolare, indicati nell'articolo 4 lettera b).

I limiti dimensionali di cui al presente articolo sono validi anche per l'impresa artigiana esercitata in forma di società lucrativa.

In deroga alle norme sul collocamento, all'impresa artigiana è data facoltà di assumere dipendenti in via diretta e nominativa fino ad un massimo di 40 unità.

ART. 6.

(Riconoscimento dell'impresa artigiana).

L'impresa che sia in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge, ha diritto al riconoscimento della qualifica di impresa artigiana ed alla iscrizione nell'apposito albo provinciale.

Il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana e la sua iscrizione nell'apposito albo, previsti dal primo comma del presente articolo, vengono deliberati, su domanda del titolare e del legale rappresentante dell'impresa, dalla commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo.

La società cooperativa ed i consorzi fra imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento alla qualifica di impresa artigiana vengono iscritti in apposita sezione dell'Albo provinciale, con la indica-

zione della sede sociale e dei legali rappresentanti di ciascuna impresa.

È fatto divieto alle imprese non iscritte nell'apposito albo, di usare insegne, denominazione, marchio o ragione sociale comunque riferibili all'artigianato.

I trasgressori, salvo reato più grave, incorrono nelle sanzioni previste dagli articoli 348 e 498 del codice penale e, con il rispetto delle modalità procedurali indicate dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317, nella sanzione amministrativa non inferiore a lire 1 milione e non superiore a lire 2 milioni.

ART. 7.

(Bottega scuola).

È istituita la qualifica nazionale di bottega-scuola che, a domanda del titolare, viene conferita, con decreto del Presidente della giunta regionale su conforme parere della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 9 della presente legge, alla impresa artigiana che:

a) sia diretta e gestita dal titolare in possesso della qualifica di maestro artigiano;

b) si proponga, oltre a finalità economiche, specifiche attività formative per la qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale degli allievi artigiani;

c) venga allestita in conformità alle norme generali sugli infortuni e sull'igiene dell'ambiente;

d) risulti adeguatamente attrezzata sul piano tecnico.

Spetta alla regione emanare norme per gli interventi a sostegno della attività didattica svolta nelle botteghe-scuola.

La bottega-scuola viene iscritta nell'apposito albo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 8.

(Albo delle imprese artigiane).

Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito

l'albo delle imprese artigiane, tenuto con i criteri, le modalità e gli effetti stabiliti per il registro delle ditte, di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Nell'albo provinciale di cui al precedente comma viene iscritta, su domanda del titolare, o del legale rappresentante, l'impresa artigiana riconosciuta dalla commissione provinciale dell'artigianato, nonché il maestro artigiano e le botteghe-scuola, riconosciuti dal presidente della giunta regionale.

La istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'albo sono demandati alla commissione provinciale dell'artigianato.

ART. 9.

(Commissione provinciale per l'artigianato).

Per la tutela degli interessi dell'artigianato, è istituita, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, la commissione provinciale per l'artigianato che viene nominata dal presidente della giunta regionale con proprio decreto. I membri della commissione vengono eletti, su liste concorrenti che conseguano non meno del 5 per cento dei voti validi, con sistema proporzionale, a suffragio diretto, personale e segreto nella misura di:

a) 10 imprenditori in rappresentanza delle province con numero di imprese artigiane iscritte all'albo non superiore a 10.000;

b) 13 imprenditori in rappresentanza delle province con numero di imprese artigiane iscritte all'albo compreso tra 10.001 e 25.000;

c) 16 imprenditori in rappresentanza delle province con numero di imprese artigiane iscritte all'albo superiore a 25.000.

Le elezioni vengono indette dal presidente della giunta regionale.

Sono membri della commissione provinciale dell'artigianato, altresì:

1) un rappresentante dell'amministrazione provinciale nella persona del presidente o suo delegato;

2) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nella persona del presidente o suo delegato;

3) tre esperti, in rappresentanza delle tre maggiori organizzazioni sindacali artigiane operanti a livello nazionale e nella provincia interessata;

4) tre rappresentanti delle tre maggiori organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane.

I membri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma del presente articolo eleggono, nel proprio seno, il presidente della commissione. Il vice presidente viene eletto, invece, da tutti i membri della commissione.

I membri della commissione durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

È compito della commissione provinciale per l'artigianato:

a) istituire, tenere ed aggiornare l'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 8 delle botteghe-scuola e dei maestri artigiani;

b) accogliere o respingere, con propria deliberazione, la domanda di riconoscimento della qualifica di impresa artigiana;

c) esprimere motivato parere per il riconoscimento, da parte della presidenza della giunta regionale, della qualifica di maestro artigiano e di quella di bottega-scuola;

d) iscrivere e, con motivato parere, cancellare dall'albo le imprese artigiane, i maestri artigiani e le botteghe-scuola;

e) notificare agli interessati le deliberazioni adottate nei loro confronti;

f) assolvere ai compiti ad essa demandati con legge nazionale o con legge regionale in materia di programmazione, di qualificazione, riqualificazione e formazione professionale.

Le spese occorrenti per il funzionamento della commissione provinciale dell'artigianato gravano sul bilancio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 10.

(Contenzioso).

Avverso la deliberazione di reiezione della domanda di riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, adottata dalla commissione provinciale per l'artigianato, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricezione della delibera stessa, alla commissione regionale per l'artigianato che decide, in via definitiva, entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Legittimati a proporre il ricorso sono il titolare o il legale rappresentante dell'impresa artigiana nonché gli enti erogatori di prestazioni mutualistiche e previdenziali, di contributi e di prestiti agevolati.

ART. 11.

(Commissione regionale per l'artigianato).

Per lo studio, il coordinamento e la programmazione del settore dell'artigianato regionale, presso il competente assessorato regionale, è istituita la commissione regionale per l'artigianato che viene nominata dal Presidente della giunta regionale, con proprio decreto.

La commissione regionale è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato della regione;

b) da un esperto in rappresentanza di ognuno degli assessorati regionali competenti in materia di artigianato e di formazione professionale;

c) da un esperto in rappresentanza di ognuna delle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative operanti in

ambito nazionale, designato dalle rispettive organizzazioni regionali;

d) da un esperto in rappresentanza delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative designate dalle rispettive federazioni provinciali;

e) da due esperti in materia giuridica, indicati dal competente organo regionale;

f) da un esperto in materie economiche, designato dal presidente dell'unione regionale delle camere di commercio;

g) dal presidente del comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

I membri di cui alle lettere a), b), c) e d) eleggono nel proprio seno il presidente ed il vice presidente della commissione. I membri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Compete alla commissione regionale per l'artigianato:

1) decidere, entro 60 giorni dalla data di ricezione, sui ricorsi presentati avverso le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato;

2) esprimere motivati pareri sulle attività promozionali e programmatiche della giunta e del consiglio regionali;

3) svolgere altri compiti previsti dalle leggi dello Stato e della regione.

Le spese occorrenti per il funzionamento della commissione regionale gravano sul bilancio della regione.

ART. 12.

(Contenzioso).

Avverso la deliberazione adottata dalla commissione regionale per l'artigianato in base al combinato disposto degli articoli 10 e 11, è ammesso ricorso avanti l'autorità giudiziaria competente per territorio e per materia entro 60 giorni dalla data di ricezione della deliberazione stessa.

ART. 13.

(Comitato centrale dell'artigianato).

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito, quale organo consultivo, il comitato centrale dell'artigianato.

I membri, il segretario e i due vice segretari del comitato vengono nominati con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il comitato, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato, è composto:

a) da 5 rappresentanti delle regioni, designati dalla commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) da 15 rappresentanti delle organizzazioni sindacali artigiane a carattere nazionale in ragione delle loro rappresentatività;

c) da 3 rappresentanti dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

d) da 1 dirigente superiore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) dal presidente della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

f) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Con il decreto di nomina dei membri, del segretario e dei vice segretari del comitato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina la misura del gettone di presenza, dell'indennità giornaliera di presenza, delle spese di viaggio ad essi spettanti per ogni giornata di seduta nonché le spese per il funzionamento del comitato stesso.

Le spese graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È compito del comitato:

1) svolgere attività di informazione e di documentazione in materia di artigianato;

2) esprimere motivati pareri sulla interpretazione e la applicazione della presente legge e delle direttive comunitarie;

3) formulare osservazioni e proposte sul coordinamento, tra amministrazione statale e regionale, degli indirizzi di programmazione economica e dei problemi di carattere nazionale ed internazionale, riguardanti l'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del comitato gravano sul bilancio del Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

ART. 14.

(Sanzioni).

Chiunque eserciti l'attività disciplinata nella presente legge senza essere iscritto nell'apposito albo incorre nelle sanzioni previste dagli articoli 348 e 498 del codice penale ove il fatto non costituisca reato più grave.

ART. 15.

(Norme transitorie).

Le commissioni provinciali e regionali dell'artigianato costituite in base alla legge 25 luglio 1956, n. 860, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi, costituiti ai sensi della presente legge.

Le commissioni provinciali dell'artigianato provvedono entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla revisione d'ufficio degli albi provinciali delle imprese artigiane.

La costituzione e l'insediamento delle commissioni regionali e provinciali nonché del comitato centrale dell'artigianato avvengono entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.